



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città metropolitana di Milano

AREA SERVIZI TECNICI

SCHEMA CONTRATTO DI UN ACCORDO QUADRO

**avente ad oggetto lavori elettrici ed elettromeccanici ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 da stipulare in forma
pubblica amministrativa**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

avente ad oggetto lavori elettrici ed elettromeccanici per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di pronto intervento di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale

TRA

COMUNE DI CASSINA DE PECCHI, con sede in Via n. P. IVA, in persona del....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusta poteri allo stesso conferiti dal decreto sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del d.lgs. N. 267/2000 > (nel seguito per brevità anche "**Comune.**")

E

....., sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del e legale rappresentante Dott. __, giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "**appaltatore**");

OPPURE

-, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del e legale rappresentante Dott. __, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante con sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, e la mandante __, con sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**appaltatore**")

PREMESSO

- a)
- b) che, peraltro,
- c)
- d) che in esecuzione di quanto precede, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha, una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) DEL D.LGS. N. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore a condizione tutte fissate per
- e) ;
- f) che il responsabile del procedimento ha accertato ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera 3) del D.lgs. n. 50/2016 la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- g) che l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto

- stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
- h) che la stipula del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore;
 - i) che i singoli Contratti di esecuzione verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Comune ed l'appaltatore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - j) che l'appaltatore dichiara di aver controllato la congruità e la completezza degli elaborati progettuali e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere e che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'oneri, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - k) che l'appaltatore dichiara di conoscere il contenuto dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel capitolato d'oneri;
 - l) che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti del Comune a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di esecuzione applicativi;
 - m) che l'appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
 - n) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati (capitolato d'oneri, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza e coordinamento di carattere generale, DUVRI, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune, da una parte, e L'appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

- b) **Dati di Attivazione:** la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - c) **Appaltatore** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
 - d) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione applicativo:** il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'operatore economico, individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro;
 - e) **Ordine di esecuzione:** il documento, disciplinato dal capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: gli elaborati progettuali quali il Capitolato d'oneri, il PSC generale, il DUVRI, Relazione Generale, Offerta dell'appaltatore, etc
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
4. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune, da un lato, e l'appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione termoidraulica e di condizionamento del patrimonio comunale alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati".
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro _____ = (_____), IVA esclusa. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Comune considererà quest'ultimo come giunto a scadenza;
3. Il presente Accordo Quadro è concluso con l'appaltatore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di esecuzione attuativi che si perfezionano con la ricezione, da parte dello stesso, dell'Ordine di esecuzione inviato dal Comune, quale affidamento in favore dell'appaltatore dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. L'appaltatore si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di esecuzione, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e nell'Ordine di esecuzione.
5. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Comune procedono:
 - a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'appaltatore sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma ;

- c. all'invio dell'Ordine di esecuzione all'appaltatore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di esecuzione.

Art. 4

Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal _____ (**GG/MM/AAAA**), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. dodici mesi, previa comunicazione scritta del Comune da inviare all'appaltatore via pec, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti Specifici con la conclusione dei contratti applicativi

Articolo 5

Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Elenco Prezzi unitari di progetto di cui al capitolato, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'appaltatore
2. ~~Quotora nell'elenco prezzi unitari di progetto non siano previsti alcuni prezzi si procede secondo quanto previsto nel capitolato cui si rinvia integralmente~~

Articolo 6

Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dal Comune nel rispetto e alle condizioni stabilite nel presente atto e nel capitolato d'onori.
2. Nel contratto applicativo e nell'Ordine di esecuzione che verrà inviato all'appaltatore affidatario dell'Appalto Specifico, dovranno essere indicati gli elementi previsti nel capitolato d'onori cui si rinvia integralmente. Affinché il contratto applicativo e l'Ordine di esecuzione possa produrre effetti, esso deve essere sottoscritto dal Comune e trasmesso all'appaltatore attraverso pec. Per effetto dell'Ordine di esecuzione, l'appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo appaltatore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare i lavori solo a seguito della ricezione degli Ordini di esecuzione, compilati ed inviati entro i termini ed in

conformità alle condizioni sopra indicate. I singoli Contratti di esecuzione si concludono alla ricezione da parte dell'appaltatore degli Ordini di esecuzione inviati dal Comune.

Articolo 7

Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei lavori oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, , nel Capitolato d'oneri, nell'Ordine di esecuzione , ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato i e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di esecuzione, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.
5. L'appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di esecuzione secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di esecuzione ;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
 - f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione dei lavori;
 - h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, eventualmente da svolgersi presso immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro o uso di questi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri; peraltro, l'appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali presso tali immobili o aree di cui sopra, gli stessi continueranno ad essere utilizzati dal personale del Comune e/o della scuola e/o da terzi. L'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune, della scuola e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto .
7. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune, dalla scuola e/o da terzi.
8. L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili di cui sopra nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della appaltatore verificare preventivamente tali procedure.
9. L'appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di esecuzione; (b) prestare le attività nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di esecuzione stessi.
10. L'appaltatore prende atto ed accetta che le attività oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi .
11. Nel rispetto della normativa vigente, le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione non sono affidati all'appaltatore in via esclusiva, pertanto il Comune può affidare le stesse attività, anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo appaltatore.
12. L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune . entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, affidate.

Articolo 8

Obblighi specificati dell'appaltatore

1. L'appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Contratto di esecuzione il Comune procederà ad effettuare la verifica di conformità delle attività oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.
2. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione ove in relazione al singolo Contratto di esecuzione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è di euro 1490.000,00 oltre iva e Il ribasso economico offerto è del.....che sarà applicato all'elenco prezzi unitari di progetto nell'ambito dei singoli contratti di esecuzione applicativi dei lavori da eseguire. I lavori oggetto dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno liquidati in base a quanto previsto dal presente atto e dal capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Detto importo è comprensivo degli oneri interni della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché degli oneri esterni per la sicurezza che saranno specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi se dovuti.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. Tali corrispettivi sono dovuti successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Comune il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordine di esecuzione cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, comunicato dal Comune sarà inserito, a cura dell'appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo>.
7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità del Comune e previo accertamento della prestazioni effettuate.
8. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di esecuzione; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei

singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

15. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Comune. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce >.
16. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.>
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di esecuzione e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec dal Comune.
19. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre nel presente atto.
20. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se l'appaltatore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata al Comune la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
21. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se l'appaltatore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione** L'appaltatore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i

delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i al Comune all'atto dell'accettazione dell'Ordine di esecuzione.>

Articolo 12

Disposizioni in materia di sicurezza

1. A fronte dell'oggetto e della tipologia dell'Accordo Quadro, della impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione le attività da eseguire in quanto legate alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo di vigenza dell'Accordo Quadro e conseguentemente l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singola attività/intervento, sono stati redatti un DUVRI ed un Piano di sicurezza e Coordinamento generale contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento Integrativo redatto dal Coordinatore della Sicurezza, se dovuto.
2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la documentazione indicata nel capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. A tal fine si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 37 del capitolato d'oneri.
3. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, saranno quantificati dal Comune e indicati nei contratti di esecuzione, così come previsto dal capitolato d'oneri cui si rinvia. L'appaltatore a tal fine dichiara di accettare la quantificazione dei costi per la sicurezza contenuta nel capitolato che riporta una quantificazione pari a zero, fatta dal Coordinatore per la progettazione. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

Articolo 13

Penali

1. Per quanto concerne le penali, le parti danno atto che queste sono espressamente indicate nel capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Si precisa in ogni caso che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua l'attività in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato d'oneri. In tal caso, il Comune applicherà all'appaltatore le penali di cui sopra sino alla data in cui l'attività inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto dal Comune.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate all'appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' facoltà altresì del Comune compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 5. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
-

Articolo 14

Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione l'appaltatore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro_____/00 (_____), rilasciata in data_____dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore del Comune, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune fermo restando quanto previsto nel precedente articolo , ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore . La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di esecuzione.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune verso l'appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. Lo svincolo avverrà previa consegna da parte dell'appaltatore al Garante dei certificati di verifica di conformità emessi dal Comune. Il Garante dovrà comunicare al Comune . il valore dello svincolo.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Comune
9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di _____

penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di esecuzione derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 15

Risoluzione

1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) L'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) L'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora l'appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - e) qualora l'appaltatore, in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua le attività, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato d'oneri;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune ai sensi del presente atto
 - i) nei casi di cui agli articoli (Verifiche di conformità); (Importi dovuti e Fatturazione), (Riservatezza), (Divieto di cessione del contratto), (Piano di Prevenzione della Corruzione) e (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto, (Subappalto), (Danni, responsabilità civile),
 - j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto;
 - k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014.
4. Il Comune, quando accerti un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con il Contratti di esecuzione tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,

formularà la contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecuzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con pec dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di esecuzione, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di esecuzione risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 16

Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - x qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - x in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di esecuzione.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività oggetto di Accordo Quadro, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di esecuzione, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Comune potrà altresì, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di esecuzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

Articolo 18

Riservatezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di esecuzione ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
5. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 19

Responsabile dell'Accordo Quadro

1. Il Responsabile dell'A.Q., nominato dall'appaltatore è il Sig./Dott. _____.
2. Il Responsabile dell'A.Q. è il referente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato d'oneri.
3. Qualora l'appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di esecuzione, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di esecuzione.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di esecuzione recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività espletate.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Comune tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.
3. Il Comune e l'appaltatore acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio al Comune da parte del medesimo appaltatore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. L'appaltatore acconsente, altresì, a che i

nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet del Comune . Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24

Piano Prevenzione della Corruzione

1. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet del Comune, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'appaltatore e il Comune.
2. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune ai sensi della L. n. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 25

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con pec i Contratti di esecuzione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune.
7. L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di sub affidamento, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 26

Subappalto

<da inserire se l'appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se l'appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____>.
2. Qualora l'Impresa sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro .

8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
- A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. Il Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Comune della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare allo stesso Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
12. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
14. L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
15. Il Comune non corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, fatti salvi i casi in cui ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ciò sia espressamente previsto. L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di esecuzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
21. Il Comune si impegna a comunicare al Comune., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle attività affidate. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
22. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
24. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
25. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 27

Danni e responsabilità civile

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. E' obbligo dell'appaltatore in sede di affidamento di ciascun appalto specifico stipulare apposita polizza assicurativa avente le caratteristiche previste nel capitolato cui si rinvia integralmente.

Comune	Appaltatore
_____	_____
C.F.: _____	C.F.: _____
Certificatore: _____	Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____	Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____	Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'appaltatore dichiara di

SCHEMA CONTRATTO DI UN ACCORDO QUADRO

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'appaltatore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile del servizio), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile),

Cassina de Pecchi, lì ____

L'appaltatore

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____